

TRIBUNALE FEDERALE - FEDERAZIONE ITALIA SCHERMA

Memoria integrativa

al ricorso ai sensi degli artt. 63 Statuto e 103 Reg. Organico

dei Sigg. *[omissis]*

* * *

Come narrato nel ricorso, il 22 dicembre 2020 il Segretario Generale della Fis ha consegnato ai ricorrenti copia della documentazione relativa alle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici nell'Assemblea Nazionale nelle regioni Lombardia, Lazio, Sicilia, Toscana, Campania e Piemonte, fatta eccezione delle schede di voto per quest'ultima regione. In data odierna ha, poi, inviato una comunicazione con la quale ha dato appuntamento per il 28 dicembre p.v., per proseguire con le operazioni di ostensione e di rilascio in copia dei documenti ostesi.

Ad un primo sommario esame delle schede di voto sono emersi i seguenti dati:

- la Commissione scrutinio presso il Comitato Regionale Lazio ha ommesso di attribuire 24 preferenze di voto, che dunque non sono state computate nel risultato complessivo. Inoltre appaiono essere state attribuite in modo errato circa 64 preferenze di voto;
- la Commissione scrutinio presso il Comitato Regionale Lombardia ha ommesso di attribuire 29 preferenze di voto, che dunque non sono state computate nel risultato complessivo. Inoltre appaiono essere state attribuite in modo errato circa 37 preferenze di voto, e questo senza contare le schede contenenti la preferenza di voto al *[omissis]* che pure andranno sottratte dal risultato complessivo;
- nella medesima regione Lombardia non è stata annullata almeno una scheda che conteneva una evidente irregolarità nell'apposizione di tutti i segni di preferenza. Il rilievo nasce dal fatto che nel verbale scrutinio è annotato l'annullamento di 2 schede. Le schede annullate, tuttavia, sono state mescolate a quelle valide e, né dal verbale né da altri elementi descrittivi, è dato comprendere quali schede la Commissione abbia inteso

annullare. Tuttavia dall'esame condotto dai ricorrenti appare evidente che le schede da annullare sono quantomeno 3. Pertanto vi è sicuramente almeno una scheda le cui preferenze sono state erroneamente conteggiate e attribuite.

- La Commissione scrutinio presso il Comitato Regionale Toscana ha erroneamente conteggiato tutte le preferenze di voto contenute nelle schede che recano una preferenza in favore del [omissis]. Anche in questo caso, - senza recesso dalla doglianza già proposta con il ricorso introduttivo del giudizio che è finalizzata ad ottenere l'annullamento di tutte le schede nelle quali appare vergato a carattere di stampa o a mano il nome del [omissis]-, vi è stato un errore nelle attribuzione delle preferenze, superiore a 20;
- la Commissione scrutinio presso il Comitato Regionale Campania ha attribuito in modo errato 10 preferenze di voto e non ha annullato una scheda, che invece avrebbe dovuto essere annullata, perché recante un evidente segno di riconoscimento, con l'effetto di attribuire ben 30 preferenze che non avrebbero dovuto essere conteggiate e attribuite.

I ricorrenti hanno, poi verificato, l'effettivo impatto delle anomalie rilevate sul risultato complessivo, ed effettivamente sono tali da determinare significativi effetti sulle posizioni finali dei singoli candidati determinando lo scorrimento della graduatoria con l'esclusione di alcuni candidati e l'ammissione di altri.

Tuttavia, non sarà possibile accertare il risultato elettorale complessivo se non al termine dell'esame di tutta la documentazione che sarà rilasciata in copia della Federazione, e della valutazione da parte del Tribunale di tutti i vizi lamentati con il ricorso introduttivo del giudizio nei quali si insiste, con

Avv. Paola Puglisi | Avv. Alberto Marolda

Via Piersanti Mattarella, 9 - 90141 - Palermo

tel. 091 730 01 95 - fax 091 877 36 34

riserva di integrare e precisarne i motivi di ricorso all'esito dell'esame della
restante documentazione.

Avv. Paola Puglisi

Avv. Alberto Marolda